

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03270/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2023, proposto da Cons C.Ni Valle D'Aosta Bacino Imbrifero Montano (Bim), in Qualità di Ente Gov Servizio Idrico Integrato (Ega), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Formentin e Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio digitale eletto presso i recapiti pec dell'avvocato Laura Formentin;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consiglio di Bacino "Bacchiglione", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del decreto direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2023 di approvazione della graduatoria

finale delle proposte di finanziamento relative alla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*, seconda finestra temporale;

- della *“comunicazione esito valutazione della proposta di finanziamento”* relativa alla domanda prot. n./ID. IDRI420000161 del 27/10/2022 del 17.1.2022, notificata in data 18.1.2023;

- della *“nota di richiesta documenti e/o chiarimenti ex Legge 241/1990 art. 6 c. 1 lett. b, art. 2 c. 7 e contestuale comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda prot. n./ID. IDRI420000161”* del 1. 12.2022;

nonché, in via subordinata, per l'annullamento anche dell'art. 4.2, secondo cpv, secondo alinea, dell'avviso pubblico del 9 marzo 2022, pubblicato sulla GU n. 29 di pari data, relativo alla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*, seconda finestra temporale, nella parte in cui non prevede eccezioni per le Regioni a Statuto speciale che hanno legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà avvenire *“per pubblici proclami”* sul sito *Internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti modalità:

a)- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero resistente, recante:

- 1.- l'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- la denominazione della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati, indicati come i soggetti partecipanti all'Avviso pubblico del 9 marzo 2022, pubblicato sulla GU n. 29 di pari data, relativo alla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7.- il testo integrale del ricorso;
- b)- in ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *Internet* istituzionale – previa consegna, ad opera della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo del giudizio e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati tutti gli estremi);
 - II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
- c)- non dovrà rimuovere dal proprio sito *Internet* istituzionale sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi

inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'indicazione dei controinteressati e gli avvisi, compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del ricorso, della presente ordinanza, dell'indicazione dei controinteressati e degli avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, tale attestazione dovrà anche recare la data in cui è avvenuta la pubblicazione;

e)- dovrà, inoltre, curare che sulla *homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i suddetti atti.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, a pena di improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione ministeriale, secondo le modalità dalla stessa comunicate, per la predetta attività di pubblicazione sul sito *web* istituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO